

Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2025, n. 7-1216

Legge regionale n. 14/2019, articolo 11. Regolamento regionale n. 3/R/2020. Approvazione del riparto del Fondo regionale per la montagna per l'anno 2025. Risorse regionali € 10.661.303,01.



Seduta N° 76

Adunanza 09 GIUGNO 2025

Il giorno 09 del mese di giugno duemilaventicinque alle ore 10:20 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, in modalità mista, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Alberto Cirio Presidente, Elena Chiorino Vice Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Federico Riboldi, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

DGR 7-1216/2025/XII

OGGETTO:

Legge regionale n. 14/2019, articolo 11. Regolamento regionale n. 3/R/2020. Approvazione del riparto del Fondo regionale per la montagna per l'anno 2025. Risorse regionali € 10.661.303,01

A relazione di: Gallo

Premesso che:

- l'articolo 11 della legge regionale n. 14/2019 "Disposizioni in materia di tutela, valorizzazione e sviluppo della montagna", al comma 2, prevede che le risorse costituenti il fondo regionale per la montagna siano utilizzate nel modo seguente:

a) una quota non inferiore al 60 per cento sia ripartita tra le unioni montane in proporzione alla popolazione residente e alla superficie. Una percentuale non inferiore a un terzo della suddetta quota sia destinata al finanziamento di progetti presentati dalle unioni montane in attuazione del programma annuale per la montagna di cui all'articolo 8 della medesima legge regionale;

b) una quota non superiore al 30 per cento sia ripartita tra le unioni montane quale contributo alla spesa per il personale dipendente che svolge le funzioni regionali delegate di cui all'articolo 4 della medesima legge regionale;

c) una quota non superiore al 10 per cento sia destinata al finanziamento di interventi funzionali allo sviluppo ed alla promozione della montagna, attuati dalle unioni montane o da altri soggetti e associazioni;

- l'articolo 5, comma 1, del regolamento regionale n. 3/R/2020 "Fondo regionale per la montagna e suo utilizzo" stabilisce che:

alla lettera a), la Macrotipologia A include le iniziative di carattere e di livello istituzionale, volte alla promozione, salvaguardia del territorio montano ed alla valorizzazione delle risorse umane, culturali e delle attività economiche delle zone montane o finalizzate alla realizzazione di altre iniziative previste dalla legge regionale n. 14/2019, poste in essere da Enti pubblici, associazioni no profit, aventi particolare rilevanza e considerate strategiche per la Regione in quanto coerenti con le

proprie politiche di sviluppo e promozione dei territori montani;

alla lettera b), la Macrotipologia B include le iniziative rappresentative e significative in relazione alle politiche regionali di promozione e salvaguardia del territorio montano, di valorizzazione delle risorse socioculturali e delle attività economiche delle zone montane, o finalizzate alla realizzazione di altre iniziative previste dalla legge regionale n. 14/2019, poste in essere da enti o privati ma che non hanno la particolare rilevanza di quelle precedenti e che non trovano specifico supporto attraverso altri strumenti regionali di sostegno finanziario;

- l'articolo 6 del suddetto regolamento regionale n. 3/R/2020, al comma 1, prevede che annualmente la Giunta regionale, sentita la Conferenza dei Presidenti delle unioni montane di cui all'articolo 6 della sopra citata legge regionale n. 14/2019, definisca con propria deliberazione il riparto del Fondo per la montagna e ne quantifichi gli importi totali per ciascuna fattispecie.

Richiamato che il suddetto articolo 6 sancisce, inoltre, che tale deliberazione deve provvedere a determinare:

a) la quota di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a) della legge regionale n. 14/2019 e dell'articolo 2 del regolamento stesso da ripartire tra le unioni montane; all'interno della predetta quota occorre definire:

1) la percentuale da destinare al finanziamento dei progetti presentati dalle unioni montane in attuazione del programma annuale della montagna di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 14/2019;

2) la percentuale da attribuire con i criteri premianti di cui all'articolo 3 del regolamento stesso;

b) la quota di cui all'articolo 11, comma 2, lettera b), della legge regionale n.14/2019 e dell'articolo 4 del regolamento stesso da ripartire tra le unioni montane quale contributo alla spesa per il personale dipendente;

c) la quota di cui all'articolo 11, comma 2, lettera c), della legge regionale n.14/2019 e dell'articolo 5 del regolamento stesso da destinare al finanziamento di interventi funzionali allo sviluppo e alla promozione della montagna; all'interno della predetta quota occorre definire:

1) la percentuale da destinare alle iniziative rientranti nella macrotipologia A;

2) la percentuale da destinare alle iniziative rientranti nella macrotipologia B;

3) ai sensi dell'articolo 5, comma 4 del regolamento stesso, l'eventuale somma aggiuntiva da destinare al finanziamento dei progetti presentati dalle unioni montane per l'attuazione del programma annuale di cui all'articolo 8 della legge regionale n.14/2019;

4) la somma da destinare al sostegno dell'attività delle Commissioni locali valanghe, di cui all'articolo 19 della legge regionale n. 14/2019. Per tale finalità può essere destinata una quota fino al 15 per cento delle risorse di cui al citato articolo 11, comma 2, lettera c);

5) la percentuale da destinare ad eventuali altre iniziative previste dalla legge regionale n. 14/2019.

Richiamato, inoltre, che l'articolo 4 del regolamento regionale n. 3/R/2020 sancisce che in riferimento all'articolo 11, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 14/2019, la quota del fondo regionale per la montagna destinata a coprire parte dei costi del personale dipendente che svolge le funzioni regionali delegate di cui all'articolo 4 della medesima legge regionale è calcolata in riferimento alla ricognizione del personale in forza al 31 dicembre dell'anno precedente.

Dato atto che la Direzione regionale Ambiente Energia e Territorio, Settore "Sviluppo della montagna", tenendo conto anche dell'esperienza maturata nelle precedenti annualità, ha condotto un'analisi tecnica per addivenire al riparto del Fondo regionale per la Montagna, ai sensi della quale, come da documentazione agli atti, in particolare, è emerso che:

- sulla base delle schede di "ricognizione degli elementi relativi alle Unioni montane piemontesi", trasmesse dalle Unioni Montane in ottemperanza al sopra citato articolo 4 del regolamento regionale n. 3/R/2020, permane una situazione del personale dipendente delle Unioni Montane estremamente eterogenea, sia per quanto riguarda le tipologie contrattuali, sia per le funzioni svolte, per cui, al fine di definire in modo univoco i principi in base ai quali dovrà essere calcolato il contributo alle Unioni Montane per il personale dipendente, continuano a trovare applicazione i criteri che la D.G.R. n. 1-3431 del 23 giugno 2021, al suo Allegato A, ha approvato nell'ambito del

riparto del Fondo regionale per la Montagna per l'anno 2021;

- applicando tali principi, il contributo potenziale di € 3.296.800,00 eccederebbe la soglia massima del 30% (€ 3.198.390,90) prevista dall'articolo 11, comma 2, lettera b), pertanto, per rientrare in tale limite, è necessario ridurre il contributo al 97,03% del suo valore potenziale;

- il riparto è effettuato a favore delle Unioni montane esistenti alla data del 1° gennaio 2025, inserite nella Carta delle Forme associative del Piemonte di cui all'articolo 8, comma 8, della legge regionale n. 11/2012 e con riferimento, per quanto riguarda la loro composizione, alla situazione dei comuni aderenti alla data del 31 gennaio dell'anno in corso, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge regionale n. 14/2019;

- ai sensi dell'articolo 2, commi 1a) e 3 del regolamento regionale n. 3/R/2020, restano esclusi dal riparto i comuni compresi in Unioni montane ma non classificati montani o parzialmente montani ai sensi delle deliberazione del Consiglio regionale n. 826-6658 del 12 maggio 1988, per cui con riferimento all'Unione montana "Tra Langa e Alto Monferrato", composta da due Comuni collinari, pur se esistente alla data del 1° gennaio 2025 ed inserita nella Carta delle Forme associative del Piemonte, non sussistono le condizioni perché le sia corrisposto il Fondo regionale montagna 2025;

- congiuntamente alle fasce altimetriche, rese disponibili dall'Osservatorio regionale sulla montagna, istituito con D.G.R. n. 3-2350 del 27 novembre 2020, si adotta come criterio di premialità nel riparto del Fondo regionale per la Montagna, l'Indice composito di Fragilità Comunale (IFC), predisposto dall'ISTAT per i Comuni italiani, aggiornato al 2021, il quale fornisce una misura di sintesi del livello di debolezza dei comuni in relazione a dodici fattori di rischio che descrivono le principali caratteristiche territoriali, ambientali e socio-economiche dei territori comunali.

Richiamate:

- la legge regionale n. 1/2025 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2025-2027 (Legge di stabilità regionale 2025)";

- la legge regionale n. 2/2025 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027";

- la D.G.R. n.12-852 del 3 marzo 2025 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027".

Dato atto, infine, che il presente provvedimento trova copertura per l'importo complessivo di € 10.661.303,01 sullo stanziamento dei capitoli n. 151888 e n. 139979 (Missione 09, Programma 07 "Fondo regionale per la montagna") nel Bilancio finanziario gestionale 2025-2027, annualità 2025.

Ritenuto, pertanto, di approvare, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento regionale n. 3/R/2020, il riparto del Fondo regionale per la Montagna, anno 2025, di cui all'articolo 11 della legge regionale n. 14/2019, per un importo pari ad euro 10.661.303,01, come riportato nell'Allegato A, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, comprensivo dell'Allegato A1, riportante i criteri premianti di cui all'articolo 3 del suddetto regolamento regionale.

Richiamato il D.P.G.R. n. 35 del 9 agosto 2024 con cui è stata disposta, ai sensi della D.G.R. n. 3-1488 del 12 giugno 2020, la delega all'Assessore regionale Marco Gallo a presiedere, in via permanente, la Conferenza dei Presidenti delle Unioni montane di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 14/2019.

Acquisito, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento regionale n. 3/R/2020, il parere della Conferenza dei Presidenti espresso nella seduta del 14 maggio 2025.

Acquisito inoltre, in data 4 giugno 2025, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento regionale n. 3/R/2020, il parere della competente Commissione consiliare.

Ritenuto, altresì, di demandare alla Direzione Ambiente, Energia e Territorio, Settore "Sviluppo della Montagna", l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione.

Attestato che, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto gli oneri derivanti dal presente provvedimento, per l'importo pari a € 10.661.303,01, sono esclusivamente quelli sopra riportati.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale a voti unanimi, resi nelle forme di legge
delibera

- di approvare, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento regionale n. 3/R/2020, il riparto del Fondo regionale per la Montagna, anno 2025, di cui all'articolo 11 della legge regionale n. 14/2019, per un importo pari ad € 10.661.303,01, come riportato nell'Allegato A, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, comprensivo dell'Allegato A1, riportante i criteri premianti di cui all'articolo 3 del suddetto regolamento regionale;
- che il presente provvedimento trova copertura per l'importo complessivo di € 10.661.303,01 sullo stanziamento dei capitoli n. 151888 e n. 139979 (Missione 09, Programma 07 "Fondo regionale per la montagna") nel Bilancio finanziario gestionale 2025-2027, annualità 2025;
- di demandare alla Direzione Ambiente, Energia e Territorio, Settore Sviluppo della Montagna l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione;
- che il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come attestato in premessa.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D. lgs. n. 33/2013 nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito Ufficiale della Regione Piemonte.

Allegato

Legge regionale n. 14/2019, articolo 11. Regolamento regionale n. 3/R/2020. Riparto del Fondo regionale per la montagna per l'anno 2025. Risorse complessive euro 10.661.303,01

1. PREMESSE

L'articolo 11 della legge regionale n. 14/2019 "Disposizioni in materia di tutela, valorizzazione e sviluppo della montagna", al comma 2, prevede che le risorse costituenti il fondo regionale per la montagna siano utilizzate nel modo seguente:

a) una quota non inferiore al 60 per cento sia ripartita tra le unioni montane in proporzione alla popolazione residente e alla superficie. Una percentuale non inferiore a un terzo della suddetta quota sia destinata al finanziamento di progetti presentati dalle unioni montane in attuazione del programma annuale per la montagna di cui all'articolo 8 della medesima legge regionale;

b) una quota non superiore al 30 per cento sia ripartita tra le unioni montane quale contributo alla spesa per il personale dipendente che svolge le funzioni regionali delegate di cui all'articolo 4 della medesima legge regionale;

c) una quota non superiore al 10 per cento sia destinata al finanziamento di interventi funzionali allo sviluppo ed alla promozione della montagna, attuati dalle unioni montane o da altri soggetti e associazioni.

L'articolo 5, comma 1, del regolamento regionale n. 3/R/2020 "Fondo regionale per la montagna e suo utilizzo" stabilisce che:

alla lettera a), la Macrotipologia A include le iniziative di carattere e di livello istituzionale, volte alla promozione, salvaguardia del territorio montano ed alla valorizzazione delle risorse umane, culturali e delle attività economiche delle zone montane o finalizzate alla realizzazione di altre iniziative previste dalla legge regionale n. 14/2019, poste in essere da Enti pubblici, associazioni no profit, aventi particolare rilevanza e considerate strategiche per la Regione in quanto coerenti con le proprie politiche di sviluppo e promozione dei territori montani;

alla lettera b), la Macrotipologia B include le iniziative rappresentative e significative in relazione alle politiche regionali di promozione e salvaguardia del territorio montano, di valorizzazione delle risorse socioculturali e delle attività economiche delle zone montane, o finalizzate alla realizzazione di altre iniziative previste dalla legge regionale n. 14/2019, poste in essere da enti o privati ma che non hanno la particolare rilevanza di quelle precedenti e che non trovano specifico supporto attraverso altri strumenti regionali di sostegno finanziario.

L'articolo 6 del suddetto regolamento regionale n. 3/R/2020, al comma 1, prevede che annualmente la Giunta regionale, sentita la Conferenza dei Presidenti delle unioni montane di cui all'articolo 6 della sopra citata legge regionale n. 14/2019, definisca con propria deliberazione il riparto del Fondo per la montagna e ne quantifichi gli importi totali per ciascuna fattispecie.

Il suddetto articolo 6 sancisce, inoltre, che tale deliberazione deve provvedere a determinare:

a) la quota di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 14/2019 e dell'articolo 2 del regolamento stesso da ripartire tra le unioni montane; all'interno della predetta quota occorre definire:

1) la percentuale da destinare al finanziamento dei progetti presentati dalle unioni montane in attuazione del programma annuale della montagna di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 14/2019;

2) la percentuale da attribuire con i criteri premianti di cui all'articolo 3 del regolamento stesso;

b) la quota di cui all'articolo 11, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 14/2019 e dell'articolo 4 del regolamento stesso da ripartire tra le unioni montane quale contributo alla spesa per il personale dipendente;

c) la quota di cui all'articolo 11, comma 2, lettera c), della legge regionale n. 14/2019 e dell'articolo 5 del regolamento stesso da destinare al finanziamento di interventi funzionali allo sviluppo e alla promozione della montagna; all'interno della predetta quota occorre definire:

1) la percentuale da destinare alle iniziative rientranti nella macrotipologia A;

2) la percentuale da destinare alle iniziative rientranti nella macrotipologia B;

3) ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del regolamento stesso, l'eventuale somma aggiuntiva da destinare al finanziamento dei progetti presentati dalle unioni montane per l'attuazione del programma annuale di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 14/2019;

4) la somma da destinare al sostegno dell'attività delle Commissioni locali valanghe di cui all'articolo 19 della legge regionale n.14/2019. Per tale finalità può essere destinata una quota fino al 15 per cento delle risorse di cui all'articolo 11, comma 2, lettera c), della legge regionale n. 14/2019;

5) la percentuale da destinare ad eventuali altre iniziative previste dalla legge regionale n. 14/2019.

L'articolo 4 del regolamento regionale n. 3/R/2020 sancisce che in riferimento all'articolo 11, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 14/2019, la quota del fondo regionale per la montagna destinata a coprire parte dei costi del personale dipendente che svolge le funzioni regionali delegate di cui all'articolo 4 della medesima legge regionale, è calcolata in riferimento alla ricognizione del personale in forza al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. PERSONALE DIPENDENTE DELLE UNIONI MONTANE

Sulla base delle "schede di ricognizione degli elementi relativi alle Unioni montane piemontesi", trasmesse dalle Unioni Montane in ottemperanza all'articolo 4 del regolamento regionale n. 3/R/2020 e conservate agli atti, è stato verificato che permane una situazione del personale dipendente delle Unioni Montane estremamente eterogenea, sia per quanto riguarda le tipologie contrattuali, sia per le funzioni svolte.

Al fine di definire in modo univoco i principi in base ai quali dovrà essere calcolato il contributo alle Unioni Montane per il personale dipendente di cui all'articolo 11, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 14/2019 e dell'articolo 4 del regolamento, trovano applicazione i criteri che la D.G.R. n. 1-3431 del 23 giugno 2021, al suo Allegato A, ha approvato nell'ambito del riparto del Fondo regionale per la Montagna per l'anno 2021.

3. DOTAZIONE FINANZIARIA

Le risorse del Fondo regionale per la montagna per l'anno 2025, complessivamente pari a € 10.661.303,01, sono stanziare sui capitoli n. 151888 e n. 139979 (Missione 09, Programma 07) del Bilancio finanziario gestionale 2025-2027 annualità 2025.

4. CRITERI PREMIANTI

L'Osservatorio regionale sulla montagna, istituito con D.G.R. n. 3-2350 del 27 novembre 2020 ai sensi dell'articolo 9 della citata legge regionale n. 14/2019, ha reso disponibili i parametri relativi alle fasce altimetriche, utili per definire alcuni dei sopra richiamati criteri premianti.

Inoltre, l'ISTAT ha predisposto ed aggiornato per i Comuni italiani l'Indice composito di Fragilità Comunale (IFC), il quale fornisce una misura di sintesi del livello di debolezza dei comuni in relazione a dodici fattori di rischio che descrivono le principali caratteristiche territoriali, ambientali e socio-economiche dei territori comunali.

Si applica l'IFC, congiuntamente alle fasce altimetriche, quale criterio di premialità nel riparto del fondo regionale per la montagna, in quanto tale indice fornisce una visione esaustiva delle criticità della montagna piemontese, ed è composto da indicatori che perseguono il medesimo obiettivo sotteso alla premialità di cui alla legge regionale n. 14/2009, anche se articolati in maniera a volte più puntuale a volte più generica rispetto alle situazioni di svantaggio previste dall'articolo 3 del regolamento regionale n. 3/R/2020.

Le modalità con cui sono applicati i criteri premianti sono definiti nell'Allegato A1, al presente documento.

5. UNIONI MONTANE

Il riparto è effettuato a favore delle Unioni montane esistenti alla data del 1° gennaio 2025, inserite nella Carta delle Forme associative del Piemonte di cui all'articolo 8, comma 8, della legge regionale n. 11/2012 e con riferimento, per quanto riguarda la loro composizione, alla situazione dei comuni aderenti alla data del 31 gennaio dell'anno in corso, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge regionale n. 14/2019.

6. RIPARTO DEL FONDO MONTAGNA

Anche in considerazione dell'esperienza maturata nelle precedenti annualità, per l'anno 2025, il fondo regionale per la montagna di cui all'articolo 11 della legge regionale n. 14/2019 sarà ripartito con le seguenti modalità:

- un importo pari a € 6.892.853,02, corrispondente ad una percentuale arrotondata del 64,65 % della previsione a bilancio del fondo, per le finalità e secondo i principi di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a) della legge regionale n. 14/2019 e all'articolo 2 del regolamento regionale n. 3/R/2020;

- un importo pari a € 3.198.390,90, corrispondente ad una percentuale del 30 % della previsione a bilancio del fondo, pari al massimale di legge, per le finalità e secondo i principi di cui all'articolo 11, comma 2, lett. b) della legge regionale n. 14/2019 e all'articolo 4 del regolamento regionale n. 3/R/2020;

- un importo pari a € 570.059,09, corrispondente ad una percentuale arrotondata del 5,35 % della previsione a bilancio del fondo, per le finalità e secondo i principi di cui all'articolo 11, comma 2, lettera c), della legge regionale n. 14/2019 e all'articolo 5 del regolamento regionale n. 3/R/2020;

prevedendo che:

a) in riferimento alla quota di cui all'articolo 11 comma 2, lettera a), della legge regionale n. 14/2019 ed all'articolo 2 del regolamento regionale n. 3/R/2020:

- la percentuale da destinare al finanziamento dei progetti presentati dalle Unioni montane in attuazione del programma annuale della montagna sia pari al 31,40 % della suddetta quota, pari a € 2.164.284,35;

- un importo pari a € 700.000,00 della suddetta quota sia equamente ripartito in base ai criteri premianti di cui all'articolo 11, comma 5, lettera b), della della legge regionale n 14/2019 ed all'articolo 3 del regolamento regionale n. 3/R/2020, relativi alle fasce altimetriche ed all'Indice di Fragilità Comunale, così come definiti nel sopra citato Allegato A1;

b) in riferimento alla quota di cui all'articolo 11, comma 2, lettera b), della legge regionale n 14/2019 e all'articolo 4 del regolamento regionale n. 3/R/2020, il contributo spettante sia determinato nel rispetto dei criteri approvati con D.G.R. n. 1-3431 del 23 giugno 2021, riconducendo nel contempo il finanziamento al massimale del 30 % dell'importo complessivo del fondo previsto dalla legge, equivalente a € 3.198.390,90, con conseguente riduzione del contributo al 97,03 % dell'importo ammissibile;

c) in riferimento all'articolo 11 comma 2, lettera c), della legge regionale n. 14/2019 ed all'articolo 5 del regolamento regionale n. 3/R/2020:

- alle Commissioni locali valanghe, di cui all'articolo 19 della legge regionale n. 14/2019, non siano destinate alcune risorse, in quanto già finanziate con la D.G.R. n. 3-963 del 9 aprile 2025, con l'impiego di risorse statali del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT);
- una somma, pari a € 370.059,09, sia destinata al finanziamento delle iniziative di cui alla Macrotipologia A;
- una somma pari a € 200.000,00 sia destinata, quale finanziamento delle iniziative di cui alla Macrotipologia B, al bando per il mantenimento dei servizi scolastici nei territori montani - anno scolastico 2025/2026, di cui alla D.G.R. n. 8-1102/2025/XII del 12 maggio 2025.

7. PROCEDIMENTO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento è il Dirigente pro tempore del Settore "Sviluppo della Montagna" della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio.

I procedimenti sono disciplinati dalla D.G.R. n. 22-8337 del 25 gennaio 2019 e s.m.i., di individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi afferenti alle materie di competenza della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio.

LEGGE REGIONALE 14/2019, ARTICOLO 11, COMMA 5, LETTERA B). REGOLAMENTO REGIONALE 3/R/2020, ARTICOLO 3. PRINCIPI DI APPLICAZIONE DEI CRITERI DI PREMIALITÀ PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO REGIONALE MONTAGNA. ANNO 2025.

PREMESSA

La L.r 14/2019, all'art. 11 – comma 2, lettera a) prevede che una quota non inferiore al 60 % del fondo regionale per la montagna sia ripartita tra le unioni montane in proporzione alla popolazione residente ed alla superficie; il comma 5, lett. b) del medesimo articolo prevede che una quota della suddetta percentuale possa essere ripartita in base a criteri premianti con riferimento alle fasce altimetriche e alle situazioni di svantaggio.

Inoltre, l'art. 3. del Reg. 3/R/2020 stabilisce che:

“I criteri premianti sono annualmente definiti con apposito provvedimento della Giunta, sentita la competente commissione consiliare, in conformità a quanto stabilito dall'art. 11, comma 5 lettera b) della L.r. 14/2019 e fanno riferimento alle fasce altimetriche e/o a una o più delle seguenti situazioni di svantaggio:

- indice di dotazione di infrastrutture fisiche;
- indice di dotazione di infrastrutture di rete;
- indice di vecchiaia della popolazione;
- indice di presenza dei servizi essenziali;
- indice di presenza di attività commerciali, turistiche, agro-silvo-pastorali.”

PARAMETRI DI RIFERIMENTO

Nell'ambito dei criteri definiti dalla legge regionale e dal regolamento, la premialità relativa al Fondo regionale per la montagna – annualità 2025 - sarà calcolata sulla base dei seguenti principi:

A) PRINCIPI GENERALI:

1. i criteri premianti, come definiti nel presente documento, saranno applicati ad una quota del fondo regionale per la montagna di cui all'art. 11 – comma 2 – lett. a) della L.r. 14/2019 pari a € 700.000,00;
2. per l'anno 2025 saranno applicati due criteri premianti: le fasce altimetriche (dati IPLA, 2020) e l'Indice di Fragilità Comunale (dati ISTAT, 2021);
3. il 50% dell'importo di cui al punto 1) sarà ripartito in rapporto alle fasce altimetriche e il restante 50% in base all' Indice di Fragilità Comunale;
4. ai fini del riparto della quota di premialità saranno valutati sia i comuni aderenti sia quelli in convenzione con l'Unione Montana.

B) FASCE ALTIMETRICHE

1. La premialità relativa alle fasce altimetriche sarà applicata in modo distinto tra unioni montane alpine e unioni montane appenniniche;
2. per le unioni montane alpine sarà premiata la superficie territoriale dell' unione montana situata al di sopra dei 1.200 m.s.l.m; per quelle appenniniche la superficie al di sopra dei 600 m.s.l.m;
3. per i Comuni parzialmente montani sarà presa in considerazione una superficie al massimo equivalente a quella classificata come montana;
4. sono considerate "appenniniche" le seguenti Unioni montane:
 - Unione Montana Alto Monferrato Aleramico;
 - Unione Montana dal Tobbio al Colma;
 - Unione Montana Suol d'Aleramo;
 - Unione Montana Terre Alte;
 - Unione Montana tra Langa e Alto Monferrato;
 - Unione Montana Valli Borbera e Spinti;
 - Unione Montana Valli Curone Grue e Ossona;
 - Unione Montana Langa Astigiana Val Bormida;
 - Unione Montana Alta Langa;
 - Unione Montana delle Valli Mongia e Cevetta, Langa Cebana, Alta Valle Bormida.
5. sono considerate "alpine" tutte le restanti Unioni di Comuni montani esistenti, ai sensi dell'art. 11 – comma 5 – lett. a) della l.r. 14/2019, alla data del 1° gennaio 2025 ed inserite nella Carta delle Forme associative del Piemonte di cui all'articolo 8, comma 8, della l.r. 11/2012.

C) INDICE DI FRAGILITÀ COMUNALE (ISTAT, 2021)

1. L'Indice composito di Fragilità Comunale (IFC) fornisce una misura di sintesi del livello di debolezza dei comuni in relazione a dodici fattori di rischio che descrivono le principali caratteristiche territoriali, ambientali e socio-economiche dei territori comunali.
2. Il concetto di fragilità dei comuni è inteso come l'esposizione di un territorio ai rischi di origine naturale e antropica e alle condizioni di criticità connesse con le principali caratteristiche demo-sociali della popolazione e del sistema economico-produttivo. L'ISTAT, con riferimento al 2021, ha individuato i seguenti dodici indicatori elementari che consentono di rappresentare le dimensioni più rilevanti della fragilità dei territori comunali:
 - a) incidenza percentuale delle aree con pericolosità da frane elevata e molto elevata sul totale della superficie comunale;
 - b) incidenza percentuale del suolo consumato sul totale della superficie comunale;
 - c) indice di accessibilità ai servizi essenziali; l'indicatore è calcolato come tempo medio di percorrenza su strada per raggiungere il comune polo più vicino, identificato in base alla presenza contestuale dei tre servizi essenziali (istruzione, salute e mobilità);
 - d) tasso di motorizzazione ad alta emissione per 100 abitanti, calcolato come rapporto fra le autovetture circolanti a più alta emissione inquinante (categorie Euro da 0 a 3) e la popolazione residente al 31 dicembre dell'anno di riferimento;
 - e) raccolta indifferenziata dei rifiuti urbani per abitante, calcolato come rapporto tra i rifiuti urbani in raccolta indifferenziata prodotti e la popolazione residente al 31 dicembre dell'anno di riferimento;

- f) incidenza percentuale della superficie comunale coperta da aree naturali protette terrestri incluse nell'Elenco Ufficiale delle Aree protette o in quello della Rete Natura 2000 (SIC/ZPS/ZSC) sul totale della superficie del comune;
- g) indice di dipendenza della popolazione aggiustato, calcolato come rapporto percentuale tra la popolazione più giovane (0-19 anni) e anziana (65 anni e oltre) e quella di età compresa fra i 20-64 anni;
- h) incidenza percentuale della popolazione di età compresa fra 25 e 64 anni con bassi livelli di istruzione, calcolata come rapporto percentuale tra la popolazione in età 25-64 anni con titolo di studio non oltre la licenza di scuola media inferiore o di avviamento professionale o nessun titolo (analfabeti e alfabeti privi di titolo di studio) e la popolazione della stessa fascia d'età;
- i) tasso di occupazione 20-64 anni, indicatore che quantifica l'incidenza percentuale della popolazione di età compresa tra 20 e 64 anni che ha un'occupazione sul totale della popolazione della stessa fascia d'età;
- l) tasso di incremento della popolazione, calcolato come rapporto tra il saldo migratorio totale del periodo osservato e la popolazione residente iniziale al 31 dicembre 2011. L'indicatore fornisce una misura dell'incremento o decremento della popolazione residente comunale nel periodo osservato: un tasso di crescita positivo indica che la popolazione è in aumento e il comune attrae popolazione, mentre un tasso negativo è indice di una diminuzione e il comune perde popolazione;
- m) densità delle unità locali dell'industria e dei servizi per mille abitanti;
- n) incidenza percentuale degli addetti delle unità locali a bassa produttività nominale del lavoro di settore per l'industria e i servizi. L'indicatore misura l'occupazione in unità a bassa produttività di settore.
3. Il valore dell'indice varia da 1 a 10; il valore più alto è sintomatico di una maggiore fragilità territoriale;
 4. l'indice di fragilità comunale sarà riferito all'Unione montana, sommando gli indici dei singoli comuni montani e calcolando la media aritmetica di tali valori;
 5. per i Comuni parzialmente montani l'indice è calcolato in relazione all'intero territorio comunale.